



Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini

A.C. 3844-A

Dossier n° 507/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
4 maggio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3844-A
Titolo:	Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	sen. Marcucci
Date:	
termine dell'esame in Commissione:	28 marzo 2017

Contenuto

Il progetto di legge - approvato dalla 7ª Commissione del Senato, in sede deliberante, l'11 maggio 2016, con varie modifiche rispetto al testo iniziale ([A.S. 1349](#)), di cui l'esame era stato avviato il 14 ottobre 2014 - intende preservare la **memoria di Giacomo Matteotti** - anche tenuto conto del novantesimo anniversario della morte, celebrato nel 2014 - attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica.

Inoltre, a seguito dell'esame in sede referente, reca la dichiarazione di **monumento nazionale** della **Casa Museo Giacomo Matteotti** e nuove disposizioni volte a preservare la **memoria di Giuseppe Mazzini**.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti

L'**art. 1**, nel testo come modificato dalla VII Commissione della Camera, stanziava per l'anno **2017** un contributo di **€ 300.000** - allocato in uno specifico **fondo** da istituire **presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri** - da utilizzare per il **finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero di Giacomo Matteotti e alla sua diffusione**.

I progetti finanziabili hanno ad oggetto l'erogazione di **borse di studio**, la digitalizzazione e catalogazione di **materiale bibliografico** di rilevante valore culturale, la digitalizzazione, il riordino e l'inventariazione di **materiale archivistico** di rilevante valore culturale, **pubblicazioni inedite** relative allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonché **iniziative didattiche e formative**, in collaborazione con il MIUR e coinvolgendo direttamente gli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale.

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala la locuzione "i progetti finanziabili [...] hanno ad oggetto [...] il finanziamento di pubblicazioni inedite".

I progetti finanziabili hanno, altresì, ad oggetto la cura e il **restauro "delle strutture museali"**.

Anche in virtù di quanto dispone l'art. 2, si intenderebbe che con tale espressione si voglia fare riferimento alla [Casa museo Giacomo Matteotti](#), di proprietà dell'[Accademia dei Concordi di Rovigo](#), [aperta nel 2012](#), sita nel comune di Fratta Polesine (Rovigo).

Al riguardo, si ricorda che la possibilità di realizzazione di una apposita casa-museo è stata prevista dall'**art. 1** della **L. 255/2004** che ha assegnato al comune di Fratta Polesine un contributo pari a € 700.000 per l'anno 2004, per **interventi di restauro e manutenzione straordinaria della casa natale** di Giacomo Matteotti e del **parco annesso**, disponendo che il medesimo comune doveva assicurare il coordinamento degli interventi indicati con quelli eventualmente adottati da esso stesso, dai proprietari dell'immobile, dagli altri enti territoriali competenti ai fini della valorizzazione del bene e della promozione di attività culturali connesse alla figura di Giacomo Matteotti e al suo rapporto con la comunità locale.

Contributo 2017
per progetti
relativi a
Matteotti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, emana con proprio decreto un **bando di selezione** per la realizzazione di progetti relativi alle finalità indicate.

I progetti possono essere presentati da **istituti culturali** dotati di **personalità giuridica**, attivi da almeno **5 anni** e **privi di scopo di lucro**.

Gli stessi progetti sono **esaminati dalla Commissione giudicatrice del Premio intitolato a Giacomo Matteotti** - di cui all'art. 8 del [DPCM 126/2009](#) - , a tal fine integrata da un rappresentante della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali e da un rappresentante della Direzione generale Archivi del Mibact.

Ai rappresentanti del Mibact non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 2 della già citata L. 255/2004 - oltre ad autorizzare un contributo di € 50.000 per l'anno 2004 destinato alla Fondazione Pietro Nenni e alla Fondazione Giacomo Matteotti per l'allestimento di una mostra e la raccolta, la conservazione, la manutenzione e il restauro dei documenti (fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione) relativi all'attività di Matteotti - ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il **Premio a lui intitolato**, a tal fine autorizzando la spesa di **€ 50.000 annui a decorrere dal 2005**.

Ha altresì previsto che il Premio deve essere assegnato, con **modalità e criteri definiti con DPCM**, a opere che illustrano gli ideali di fratellanza fra i popoli, di libertà e di giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Matteotti, e deve essere suddiviso fra le **sezioni saggistica, opere letterarie e teatrali, tesi di laurea**.

E', conseguentemente, intervenuto dapprima il [DPCM 72/2005](#), successivamente abrogato dal già citato DPCM 126/2009. Quest'ultimo dispone che il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri bandisce ogni anno, entro il 31 gennaio, il concorso di partecipazione al Premio, al quale possono concorrere:

- per la sezione "saggistica", le opere di carattere saggistico, pubblicate in volume per la prima volta nei due anni che precedono quello per il quale il concorso è bandito. Il Premio prevede un'opera vincitrice e consiste in una somma in denaro pari a € 10.000;
- per la sezione "opere letterarie e teatrali", le opere pubblicate in volume, o rappresentate al pubblico, per la prima volta nei due anni che precedono quello per il quale il concorso è bandito. Il Premio prevede un'opera vincitrice e consiste in una somma in denaro pari a € 10.000;
- per la sezione "tesi di laurea", i laureati di qualsiasi università, italiana o straniera, che hanno conseguito il titolo nei due anni che precedono quello per il quale il concorso è bandito, discutendo una tesi di laurea, in qualunque disciplina, sulla figura di Matteotti o sugli ideali che ne hanno ispirato la vita. Il Premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per ciascun lavoro, in una somma in denaro pari a € 5.000.

La commissione giudicatrice può proporre la pubblicazione delle tesi vincitrici.

Sono ammesse le opere e le tesi di laurea in lingua italiana di autori, anche stranieri, viventi alla data di pubblicazione del bando.

La commissione giudicatrice del Premio è presieduta dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un dirigente della Presidenza espressamente delegato, ed è composta da altri 6 membri nominati con DPCM e scelti fra personalità istituzionali, della cultura, dello spettacolo e del mondo universitario.

Per completezza, si ricorda che il [DPCM 60/2016](#) ha modificato il DPCM 126/2009, limitatamente alle modalità di presentazione delle domande per la partecipazione al Premio.

La XII edizione del Premio è stata bandita l'11 gennaio 2016. Qui il [bando](#), pubblicato nella [GU-IV Serie speciale – del 19 gennaio 2016](#).

La Commissione è stata costituita con [DPCM 20 maggio 2016](#). La [cerimonia di premiazione](#) si è svolta a Roma il 10 ottobre 2016 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il [bando](#) relativo alla XIII edizione del Premio è stato pubblicato nella GU-IV Serie speciale – del 20 gennaio 2017. Le domande dovevano essere spedite entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il 12 ottobre 2017.

Le risorse sono allocate sul cap. 229 del [bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri](#) e per il 2017 sono pari a € 37.952.000.

In base all'**art. 3**, come modificato dalla VII Commissione della Camera, al finanziamento del fondo si provvede mediante riduzione, pari a € 300.000 per l'anno 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del **MEF** per l'anno 2017, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'**art. 2**, inserito dalla VII Commissione della Camera, dichiara **monumento nazionale** la [Dichiarazione di](#)

Al riguardo si segnala, preliminarmente, che l'**A.C. 4314-A**, approvato dalla Camera il 3 maggio 2017, dispone l'introduzione nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) di una **specifica procedura per la dichiarazione di monumento nazionale**, da includere nella dichiarazione di interesse culturale con la quale un determinato bene è riconosciuto come bene culturale.

In particolare, l'art. 6 dell'A.C. 4314-A dispone che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del d.lgs. 42/2004 - relativa a cose immobili e mobili di cui all'art. 10, co. 3, lett. d), a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose - può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di "monumento nazionale", qualora le cose indicate rivestano, altresì, un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

A tal fine, novella lo stesso art. 10, co. 3, lett. d), del d.lgs. 42/2004.

Al riguardo, il testo non specifica se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale. Peraltro, nella [seduta della V Commissione del 12 aprile 2017](#), il rappresentante del Governo ha evidenziato che la dichiarazione di monumento nazionale con riferimento ai beni oggetto di dichiarazione di interesse culturale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché essa rappresenta **un'ulteriore specificazione della dichiarazione di interesse culturale**.

La dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'art. 10, co. 3, **ai fini della definizione di "bene culturale", sottoponendo così il bene privato alle disposizioni di tutela** dettate dallo stesso Codice.

La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Mibact a conclusione di un procedimento avviato dal soprintendente (anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato) (art. 14). La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).

Con specifico riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, si ricorda che, attualmente, il Codice **non prevede una specifica procedura** da porre in essere, limitandosi, all'art. 54, a disporre che sono **inalienabili**, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati **monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente**" e, all'art. 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.

Una ampia disamina della **questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale** si riscontra nella [Circolare n. 13 del 5 giugno 2012](#) indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Mibac alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

In particolare, la circolare ricorda, anzitutto, che **l'istituzione di monumenti nazionali risale al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo**, costituenti la legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico, *in primis* la [L. 7 luglio 1866, n. 3096](#), che sanciva l'obbligo per lo Stato italiano appena formato, dopo la soppressione degli ordini monastici, di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici che furono dunque esclusi sia da possibili vendite, sia dalla conversione in altri usi. La legge citata, oltre a dichiarare direttamente tali alcuni complessi (si trattava delle abbazie di Montecassino, Cava dei Tirreni, San Martino della Scala e Monreale e della Certosa di Pavia), stabiliva la possibilità che altri beni ottenessero la stessa qualificazione, nel rispetto della procedura di designazione stabilita dalle norme regolamentari di attuazione della legge stessa.

Ricorda, altresì, che, norme legislative e regolamentari successive ([L. 15 agosto 1867, n. 3848](#), e [R.D. 5 luglio 1882, n. 917](#)) stabilirono che altri complessi avrebbero potuto aggiungersi e che la relativa designazione dovesse essere fatta con decreto reale e con l'intesa del Ministro della pubblica istruzione.

Fa presente, poi, che **le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazionali**: in particolare, la [L. 1089/1939](#) introduceva la nuova nozione di "interesse storico-relazionale" accertabile attraverso la procedura della notifica per le "cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere".

Evidenzia, dunque, che l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, aveva fatto presente che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, confermando la **scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale** e di prevedere, al riguardo, la ordinaria procedura di modifica, ha confermato "l'**incongruenza** di tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge **per la operatività degli istituti della**

tutela. Precisava altresì l'Ufficio legislativo che il legislatore, qualora riconosca valore storico o culturale ad un immobile, anche qualificandolo monumento nazionale, avrebbe l'onere di chiarire **se ed in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti tipici del vincolo tradizionale** se non voglia limitare il suddetto riconoscimento alla funzione di **mera onorificenza, senza specifico contenuto giuridico**".

Aggiunge che, sempre l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere prot. 5636 del 27 marzo 2012 ha sostanzialmente confermato l'avviso già in precedenza espresso. Di tale nuovo parere, la circolare riporta ampi stralci, fra i quali il passaggio in cui si evidenzia che la soluzione di **operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale** "appare peraltro **non auspicabile**, poiché porrebbe il problema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, **gli immobili** a vario titolo '**candidati**' ad essere **dichiarati monumento nazionale dovrebbero** ordinariamente, ricorrendone i presupposti, **essere ricondotti ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice**".

Peraltro, nel corso della XVII legislatura sono state approvate la L. 64/2014, che ha dichiarato monumento nazionale la **Basilica Palladiana di Vicenza**, e la L. 207/2016, che ha dichiarato monumento nazionale la **Casa Museo Gramsci in Ghilarza**.

Al riguardo, il relatore dell'A.C. 4314-A, intervenendo durante la [discussione in Assemblea il 3 maggio 2017](#), ha fatto presente che "In Commissione abbiamo avuto un lungo, importante e interessante dibattito proprio sulla definizione di monumento nazionale. Si è dibattuto se fosse una definizione e un riconoscimento che doveva venire da un provvedimento deciso per via politica attraverso una decisione della Commissione della Camera e del Parlamento oppure un provvedimento amministrativo demandato ai tecnici in base ad una serie di valutazioni sull'eccezionalità del monumento. Si è optato per la seconda soluzione, pur essendoci stata in passato tutta una serie di riconoscimenti che invece erano stati fatti nell'altra maniera".

Iniziative per preservare la memoria di Giuseppe Mazzini

L'**art. 4**, inserito dalla VII Commissione della Camera, reca nuove previsioni inerenti la [Domus Mazziniana](#) di Pisa, in particolare riferite alla composizione del Consiglio di amministrazione e alla gestione dell'istituto.

A tal fine, modifica la [L. 1230/1952](#).

La **L. 1230/1952** ha previsto la costituzione, a Pisa, della Domus Mazziniana – ossia, la casa dove soggiornò e morì il 10 marzo 1872 Giuseppe Mazzini -, istituto con **personalità giuridica di diritto pubblico**, posto (allora) sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'istituto ha il fine di cooperare agli studi e alle ricerche sulla vita, sul pensiero e sull'opera di G. Mazzini, alla raccolta e conservazione di cimeli e documenti, a ogni altra attività che valga a diffondere la conoscenza del pensiero e dell'azione mazziniana fra italiani e stranieri.

Per il funzionamento dell'istituto, era stato previsto un **contributo annuo**, da parte del Ministero della pubblica istruzione, di 2.000.000 di lire, ai quali potevano sommarsi contributi di enti locali, di privati e di istituzioni, nonché le entrate derivanti dall'attività dell'ente.

Attualmente, la Domus Mazziniana – [ente pubblico vigilato dal Mibact](#) - è inserita nella **tabella triennale 2015-2017** delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato ai sensi dell'art. 1 della L. 534/1996, emanata con [DM 30 ottobre 2015](#). In particolare, il [contributo](#) è stato pari a € 25.000 per il 2015 e a € 42.590,15 per il 2016.

Sempre in base alla L. 1230/1952, l'istituto è retto da un **Consiglio di amministrazione** composto dal **Presidente** – nominato dal Ministro per la pubblica istruzione nell'ambito di una terna proposta dal Consiglio stesso riunito sotto la presidenza del rettore dell'università - e dai seguenti membri: **rettore dell'università di Pisa**, sindaco di Pisa, presidente della Deputazione provinciale di Pisa, titolare della cattedra di storia del Risorgimento nella facoltà di lettere dell'università di Pisa e, in mancanza, titolare della cattedra di storia moderna della stessa università, presidente dell'[Associazione mazziniana italiana](#), con sede in Genova, un rappresentante dell'[Istituto per la storia del Risorgimento italiano](#), un rappresentante per ciascuna delle categorie di soci benemeriti, perpetui e ordinari, eletti dai soci stessi.

Il **personale** dell'istituto – costituito da un bibliotecario e un custode – è **statale**, collocato in posizione di **comando**. In particolare, il bibliotecario è scelto preferibilmente fra insegnanti cultori di storia del Risorgimento.

L'istituto del **comando** nel pubblico impiego è disciplinato dall'art. 56 del DPR 3/1957, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l'impiegato di ruolo possa essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. L'art. 57 precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio.

Successivamente, con [DPCM 3 maggio 2002](#) la Domus mazziniana è stata **inserita nella rete degli Istituti storici** di cui al [DPCM 23 maggio 2001](#), con il quale, in applicazione dell'art. 2, co.1, lett. c), del d.lgs. 419/1999, è stata disposta l'unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, e nello specifico della Giunta centrale per gli studi storici, degli Istituti storici ad essa collegati (Istituto italiano di numismatica, Istituto storico italiano per il medio evo, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Istituto italiano per la storia antica, Istituto per la storia del Risorgimento italiano) e delle Deputazioni e società di storia patria (queste ultime poi scorporate dall'unificazione con l'art. 5 del D.L. 250/2005 - L. 27/2006).

L'art. 5 del d.lgs. 419/1999, nel dettare i principi generali che dovevano governare la fusione o l'unificazione strutturale degli enti, ha previsto che la fusione o l'unificazione dovevano avvenire con atto regolamentare. È stato, pertanto, adottato il **DPR 255/2005**, che attribuiva alla **Giunta Storica nazionale** (nuova denominazione della Giunta centrale per gli studi storici) il coordinamento dell'attività e della gestione degli Istituti storici e **disegnava l'assetto organizzativo degli Istituti** inseriti nel sistema strutturato a rete.

Il DPR è stato, però, **impugnato** dai membri della Giunta, **dai Presidenti degli Istituti storici** e da alcuni membri dei loro Consigli.

Con ordinanza del 14 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo che il regolamento impugnato, **avendo disposto l'immediata decadenza dei membri in carica** della Giunta centrale per gli studi storici, **non era dotato**, come rilevato dallo stesso organo in sede consultiva (parere n. 3100 del 2005), **di una adeguata disciplina transitoria** in grado di garantire l'equilibrata formazione del nuovo organo. Sono stati quindi reintegrati i precedenti organi.

Il 28 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di un altro decreto presidenziale per il riordino della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici che, però, non è pervenuto all'esame delle Camere.

Come risulta dal [sito della Giunta](#), inoltre, si è ancora in attesa della sentenza di merito.

[Rispondendo](#), il 21 aprile 2016, all'[interrogazione 5-07553](#), il rappresentante del Governo, fatto presente che il testo di un nuovo regolamento era all'esame del Mibact e delle altre amministrazioni concorrenti - ovvero il MIUR e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione -, ha ricordato che la Domus Mazziniana è **commissariata dal 1997** (DM 11 novembre 1997, DM 11 febbraio 2003, [DM 30 ottobre 2012](#)). Ha, altresì, fatto presente che, in tale situazione di commissariamento, **non è stato più possibile garantire la presenza di personale statale** presso la Domus Mazziniana, **in quanto la stessa Istituzione, per mancanza di fondi, non è stata in grado di corrispondere ai comandi previsti emolumenti stipendiali**.

Pertanto, proprio al fine di consentire la regolare gestione delle attività istituzionali, la messa a norma della sede dell'Istituto e la riapertura, avvenuta il 16 gennaio 2016, il **Commissario straordinario**, anche in virtù della carica di **rettore dell'università Normale di Pisa** e a carico dello stesso Ateneo, ha proceduto alla **stipula di un accordo con personale volontario** dell'Associazione degli Amici dei Musei e dei Monumenti Pisani.

Concludendo, ha sottolineato la volontà del Mibact di portare a compimento la riflessione sul percorso da seguire per restituire alla Domus piena operatività, pur nella consapevolezza dell'opportunità, a tal fine, di un **aggiornamento della normativa primaria**.

Nel quadro descritto, l'art. 4 prevede alcune sostituzioni e modifiche all'interno del **Consiglio di amministrazione**. In particolare, prevede che dello stesso CdA facciano parte anche un rappresentante del Mibact, il Direttore della [Scuola Normale Superiore](#) e il rettore della [Scuola superiore Sant'Anna di Pisa](#), mentre non ne facciano più parte il Presidente della Deputazione provinciale di Pisa e il titolare della cattedra di storia del Risorgimento o di storia moderna dell'università di Pisa.

Modifiche
Consiglio di
amministrazione
Domus
Mazziniana

A tal fine, novella l'art. 5 della L. 1230/1952.

In base alle modifiche proposte, gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione della Domus Mazziniana sarebbero:

- pubbliche amministrazioni, enti o istituti pubblici (università e comune di Pisa, Mibact, Scuola Normale Superiore, Scuola superiore S. Anna di Pisa, Istituto per la storia del Risorgimento italiano – [ente pubblico vigilato dal Mibact](#));
- un'[organizzazione non lucrativa di utilità sociale](#) (Associazione mazziniana italiana).

Inserendo, poi, l'art. 10-*bis* nella stessa L. 1230/1952, prevede, anzitutto, che l'**amministrazione dell'istituto** è assicurata dall'**università di Pisa**, dalla **Scuola Normale superiore** e dalla **Scuola superiore S. Anna di Pisa** sulla base di una **convenzione**, stipulata fra esse e l'istituto e da rinnovare **ogni 3 anni**, che determina la **ripartizione** delle relative **funzioni**.

Convenzioni

Un'ulteriore novità attiene alla nomina di un **Segretario generale**, alla quale provvede il Consiglio di amministrazione. Il Segretario generale dirige ed è responsabile dello svolgimento di tutte le attività di carattere amministrativo e gestionale e, sulla base della citata convenzione, può avvalersi degli uffici delle tre strutture universitarie.

Non si specificano i requisiti dei quali deve essere in possesso il Segretario generale.

Inoltre, si prevede che, ai fini della **gestione** della Domus Mazziniana e della **valorizzazione** delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione **può stipulare convenzioni** con gli enti in esso rappresentati.

Al riguardo, dal sito della Domus Mazziniana risulta che nell'**Archivio** della stessa sono consultabili documenti autografi mazziniani, tra cui circa mille lettere e uno spartito musicale. Fanno parte dell'Archivio anche scritti di altri protagonisti del Risorgimento, come Giuseppe Dolfi, Arcangelo Ghisleri, Oliviero Zuccarini. Attualmente l'archivio della Domus Mazziniana è **custodito e consultabile presso il Centro Archivistico della Scuola Normale Superiore**.

La **Biblioteca** è attualmente composta da circa 40.000 volumi riguardanti il periodo risorgimentale e l'Italia Liberale.

E' presente anche una importante emeroteca, con oltre 3 mila testate di periodici e la collezione completa del giornale Giovine Italia. La Biblioteca è ospitata al piano terra e al primo piano della Domus Mazziniana.

Infine, si dispone che gli stessi enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione possono **assegnare all'istituto proprio personale, anche per una parte dell'orario di lavoro**, in particolare per lo svolgimento di attività relative alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari, museali e documentari dello stesso.

Assegnazione di personale alla Domus Mazziniana

Occorrerebbe chiarire la natura giuridica della prevista assegnazione di personale, esplicitando anche a chi faranno capo i relativi oneri.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L'esame in sede referente è stato avviato dalla VII Commissione il 25 ottobre 2016 e si è concluso il 28 marzo 2017 con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento, come modificato.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il **16 febbraio 2017** il **Comitato pareri della I Commissione** ha espresso **parere favorevole con un'osservazione**, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di adottare iniziative finalizzate alla tutela di altre case museo dedicate a protagonisti della storia nazionale come, ad esempio, la Domus Mazziniana di Pisa.

A seguito di tale parere, il **23 marzo 2017** il relatore in VII Commissione ha presentato l'**articolo aggiuntivo**, poi approvato, corrispondente ora all'art. 4 dell'A.C. 3844-A.

Prima della presentazione dello stesso articolo aggiuntivo, il **15 marzo 2017**, la **V Commissione**, preso atto, con riferimento al testo trasmesso dalla VII Commissione, dei chiarimenti forniti dal Governo - da cui si evince che la Commissione giudicatrice provvederà alle proprie attribuzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che la dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti finanziari - ha espresso **parere favorevole**.